

Circolare 7/2020

NOVITA' LEGGE DI BILANCIO E DECRETO FISCALE

SPECIALE manovre di fine anno - Legge di Bilancio per il 2020

È stata pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019 (S.O. n. 45/L), la L. 160/2019, la c.d. Legge di Bilancio per il 2020, di cui si offre un quadro sinottico delle principali novità di interesse.

<p>Articolo 1, comma 6</p>	<p>Riduzione aliquota cedolare secca a regime L'aliquota della cedolare secca da applicare ai canoni derivanti dai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo a canone concordato nei Comuni ad alta densità abitativa rimane al 10%. Si segnala che non è stata prorogata al 2020 la cedolare secca (aliquota 21%) su immobili C/1 di superficie massima di 600 metri quadri; tale facoltà, dunque, rimane applicabile per i soli contratti di locazione stipulati sino al 31 dicembre 2019.</p>
<p>Articolo 1, comma 8</p>	<p>Sgravio contributivo per apprendistato giovanile Viene previsto per l'anno 2020, al fine di promuovere l'occupazione giovanile, uno sgravio contributivo integrale, per i contratti stipulati nel 2020, ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti con contratto di apprendistato di primo livello pari o inferiore a 9. Lo sgravio contributivo si riferisce alla contribuzione prevista dall'articolo 1, comma 773, quinto periodo, L. 296/2006. Lo sgravio si applica per i periodi contributivi maturati nei primi 3 anni di contratto, restando fermo il livello del 10% di aliquota per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.</p>
<p>Articolo 1, comma 10</p>	<p>Esonero contributivo per le assunzioni dei giovani La riduzione dei contributi di cui all'articolo 1, commi da 100 a 108 e da 113 a 115, L. 205/2017, viene, limitatamente alle assunzioni effettuate negli anni 2019 e 2020, estesa ai lavoratori di età pari a 34 anni e 364 giorni. Inoltre, viene, in via transitoria, elevata la misura dello sgravio nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.</p>
<p>Articolo 1, comma 70</p>	<p>Detrazione risparmio energetico e sconto in fattura Viene riscritto il comma 3.1 dell'articolo 14, D.L. 63/2013, stabilendo che lo sconto in fattura, in sostituzione del credito di imposta, a partire dal 1° gennaio 2020, è fruibile per i soli interventi di ristrutturazione importante di primo livello di cui al D.M. 26 giugno 2015, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro. Per ristrutturazione importante di primo livello si intende l'intervento che, oltre a interessare l'involucro edilizio con incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda,</p>

	<p>comprende anche la ristrutturazione dell'impianto termico per climatizzazione invernale e/o estiva, asservito all'intero requisito.</p> <p>In particolare, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, senza l'applicazione dei limiti di compensabilità.</p> <p>Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. È esclusa la possibilità di cessione a istituti di credito e a intermediari finanziari.</p>
<p>Articolo 1, comma 175, lettera a)</p>	<p>Proroga detrazione risparmio energetico</p> <p>Viene prorogato al 31 dicembre 2020 il termine previsto per avvalersi della detrazione Irpef e Ires, nella misura del 65%, per le spese documentate relative a interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. <i>ecobonus</i>).</p> <p>Viene prorogata anche la detrazione per le spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti.</p> <p>Vengono abrogate anche le seguenti previsioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - riduzione della detrazione al 50% per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2019, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A; - esclusione dalla detrazione per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe di cui al periodo precedente; - detrazione nella misura del 65% per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con sistemi di termoregolazione evoluti, impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, o per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione. <p>Viene, inoltre, prorogata per l'anno 2020 la detrazione nella misura del 50% per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.</p>
<p>Articolo 1, comma 175, lettera b)</p>	<p>Proroga ristrutturazioni edilizie e bonus mobili</p> <p>Viene prorogata al 31 dicembre 2020 la detrazione al 50%, nel limite di 96.000 euro, per gli interventi di ristrutturazione edilizia indicati dall'articolo 16-bis, comma 1, Tuir.</p> <p>Viene, inoltre, prorogata al 2020 la detrazione al 50% per l'acquisto di mobili e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (A per i forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.</p>
<p>Articolo 1, commi 184-197</p>	<p>Credito di imposta investimento beni strumentali nuovi</p> <p>Viene introdotto, in sostituzione del c.d. superammortamento e iperammortamento, un nuovo credito d'imposta per le spese sostenute a titolo di investimento in beni strumentali</p>

nuovi. Il nuovo credito d'imposta è inquadrabile nel progetto di revisione complessiva delle misure fiscali di sostegno del "Piano industria 4.0".

Requisiti soggettivi

Posso accedere al credito di imposta le imprese, residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito, che, a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 (in tale ultimo caso se entro il 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione) effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Al contrario, non possono accedere all'agevolazione:

1. le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal R.D. 267/1942, dal Codice della crisi o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
2. le imprese destinatarie di sanzioni interdittive derivanti dalla violazione delle norme sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (articolo 9, comma 2, D.Lgs. 231/2001).

È necessario, inoltre, che vi sia il rispetto della normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, oltre che il corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

Tipologia beni agevolabili

I beni che danno accesso all'agevolazione sono quelli materiali nuovi strumentali all'esercizio dell'impresa

Inoltre, sono agevolabili gli investimenti in beni immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa, individuati all'allegato B annesso alla L. 232/2016, come integrato dall'articolo 1, comma 32, L. 205/2017 (beni immateriali – *software* - funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0).

Misura del credito

Il credito è riconosciuto in misura differenziata in ragione della tipologia di beni oggetto dell'investimento:

1. investimenti in beni ricompresi nell'allegato A annesso alla L. 232/2016 e in beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello "Industria 4.0":

- 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

- 20% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 10 milioni di euro.

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni;

2. investimenti in beni immateriali (*software*, sistemi e *system integration*, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali "Industria 4.0" (ricompresi nell'allegato

	<p>B annesso alla L. 232/2016 e integrato dalla L. 205/2017): 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro.</p> <p><u>Utilizzo del credito</u></p> <p>Il credito d'imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione (articolo 17, D.Lgs. 241/1997) in 5 quote annuali di pari importo, ridotte a 3 per gli investimenti in beni immateriali.</p> <p><u>Successiva cessione dei beni agevolati</u></p> <p>In caso di cessione, o di destinazione a strutture non in Italia, dei beni agevolati entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo.</p> <p>Il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.</p> <p>Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 35 e 36, L. 205/2017, in materia di investimenti sostitutivi, con la conseguenza che non si avrà decadenza dall'agevolazione a condizione che il bene nuovo abbia caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall'allegato A, L. 232/2016 e che siano soddisfatte le condizioni documentali richieste dalla legge per l'investimento originario. Nel caso in cui l'investimento sostitutivo sia di costo inferiore a quello del bene originario, ferme restando le altre condizioni oggettive e documentali richieste, il beneficio calcolato in origine deve essere ridotto in corrispondenza del minor costo agevolabile.</p> <p><u>Regime transitorio – rapporti con super e iper</u></p> <p>Il credito d'imposta non si applica:</p> <ol style="list-style-type: none"> agli investimenti effettuati tra il 1^o gennaio e il 30 giugno 2020, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, in quanto per tali beni per i quali resta fermo il cd. superammortamento; agli investimenti effettuati tra il 1^o gennaio e il 31 dicembre 2020, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, in quanto per tali beni resta fermo il c.d. iper ammortamento.
<p>Articolo 1, commi 198-209</p>	<p>Nuovo credito R&S</p> <p>Con decorrenza 2020, viene introdotto, in sostituzione del precedente credito di cui all'articolo 3, D.L. 145/2015, il nuovo credito d'imposta per investimenti in R&S, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative a supporto della competitività delle imprese.</p> <p><u>Requisiti soggettivi</u></p> <p>Possono fruire del credito d'imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dalla forma giuridica;

- dal settore economico di appartenenza;
- dalla dimensione e
- dal regime fiscale di determinazione del reddito d'impresa.

La fruizione è comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Le attività di R&S ammesse

Rientrano tra le attività di R&S ammissibili al credito d'imposta le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, come definite, alle lettere m (ricerca industriale), q (ricerca industriale) e j (sviluppo sperimentale), § 1.3 del punto 15 della Comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014.

Le attività innovative

Sono ricomprese le attività di *design* e ideazione estetica svolte dalle imprese dei settori tessile e moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, mobile e arredo e della ceramica per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campioni.

L'attuazione è demandata a un decreto Mise.

Per l'elenco dettagliato delle spese ammissibili si rinvia alla norma.

La misura del credito di imposta

Il credito di imposta è riconosciuto:

- per le attività di R&S in misura pari al 12% della relativa base di calcolo, al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 3 milioni, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi;
- per le attività di innovazione tecnologica, separatamente, in misura pari al 6% della relativa base di calcolo, al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi;
- per le attività di innovazione tecnologica destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 individuati con il decreto attuativo Mise, in misura pari al 10% della relativa base di calcolo, al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi. Nel rispetto dei massimali indicati e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attività, è possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d'imposta;
- per le attività di *design* e ideazione estetica in misura pari al 6% della relativa base di calcolo, al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi.

Utilizzo del credito

	<p>Il credito d'imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione, senza applicazione dei limiti di utilizzo di cui all'articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e articolo 34 L. 388/2000, in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione delle spese sostenute. Le imprese devono effettuare una comunicazione al Mise. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa nonché della base imponibile dell'Irap e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi. Il credito è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'Irap di cui sopra, non porti al superamento del costo sostenuto.</p> <p><u>Adempimenti per il riconoscimento</u></p> <p>Ai fini del riconoscimento del credito, il sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ovvero un revisore legale iscritto alla sezione "A" (in tal caso si incrementa il <i>bonus</i> di 5.000 euro). Inoltre, le imprese devono redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione. La relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sotto progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell'impresa ai sensi del D.Lgs. 445/2000.</p> <p>Si segnala che la norma fa cessare l'operatività delle precedenti norme sul credito R&S alla data del 31 dicembre 2019.</p>
<p>Articolo 1, commi 210-217</p>	<p>Proroga credito di imposta formazione 4.0</p> <p>È prorogata al 2020 la disciplina del credito d'imposta introdotta dall'articolo 1, commi da 46 a 56, L. 205/2017, per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0, con l'esclusione delle imprese destinatarie di sanzioni interdittive.</p> <p>Se le attività di formazione sono erogate da soggetti esterni all'impresa, sono ammissibili al credito anche le attività commissionate agli Istituti tecnici superiori.</p> <p>È eliminato l'obbligo di disciplinare espressamente lo svolgimento delle attività di formazione all'interno dei CCNL.</p> <p><u>Modifica importi</u></p> <p>Viene rimodulato il limite massimo annuale del credito:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per piccole imprese è riconosciuto in misura pari al 50% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 300.000 euro; - per le medie imprese è riconosciuto in misura pari al 40% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro; - per le grandi imprese è riconosciuto in misura pari al 30% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro.

	<p>La misura è aumentata per tutte le imprese, fermi restando i limiti massimi annuali, al 60% nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o ultra svantaggiati come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 17 ottobre 2017.</p> <p><u>Modalità utilizzo del credito</u></p> <p>Il credito è utilizzabile a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili esclusivamente in compensazione.</p> <p>È fatto divieto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale del credito stesso.</p> <p>Al fine di monitoraggio, deve essere inviata apposita comunicazione al Mise, con un modello, il cui contenuto, modalità e termini di invio saranno individuati con decreto direttoriale.</p>
<p>Articolo 1, commi 219- 224</p>	<p>Bonus facciate</p> <p>Viene introdotta una detrazione dall'imposta lorda in misura pari al 90% per le spese documentate, sostenute nel 2020 per interventi, anche di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A (parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi) o B (parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A) ai sensi del D.M. 1444/1968.</p> <p>La detrazione è ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.</p> <p>Nel caso in cui i lavori di rifacimento della facciata, non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, ma riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, gli interventi devono soddisfare specifici requisiti previsti dal:</p> <ul style="list-style-type: none"> - decreto Mise 26 giugno 2015 e - decreto Mise 26 gennaio 2010. <p>Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.</p> <p>Sono previsti obblighi di comunicazione all'ENEA, sulla base di istruzioni specifiche che verranno elaborate dall'ente.</p>
<p>Articolo 1, commi 288- 290</p>	<p>Incentivi all'utilizzo dei pagamenti elettronici</p> <p>Con il fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, viene previsto per le persone fisiche maggiorenni residenti in Italia che effettuano abitualmente - al di fuori di attività di impresa o esercizio di professione - acquisti con tali strumenti hanno diritto a un rimborso in denaro.</p> <p>Condizioni e criteri saranno individuati con un decreto Mef da emanarsi entro il 30 aprile 2020</p> <p>A tal fine sono stanziati, per gli anni 2021 e 2022 3 miliardi di euro.</p>
<p>Articolo 1,</p>	<p>Proroga crediti di imposta partecipazione fiere internazionali</p>

<p>comma 300</p>	<p>Per effetto della sostituzione del comma 1 dell'articolo 49, D.L. 34/2019, il c.d. D.L. "crescita", è prorogato il credito di imposta, pari al 30% delle spese sostenute dalle pmi italiane per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore, nel limite di 60.000 euro. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo, pari a</p> <ul style="list-style-type: none"> - 10 milioni per il 2019 e - 5 milioni di euro per il 2020. <p>Le spese interessate sono quelle di affitto degli spazi e allestimento, pubblicità, promozione e comunicazione connesse alla partecipazione alle fiere internazionali.</p>
<p>Articolo 1, comma 340</p>	<p>Bonus bebé</p> <p>Viene rifinanziato l'assegno di natalità (il c.d. <i>bonus bebé</i>), per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 e, con riferimento a tali soggetti, è corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione.</p> <p>L'importo dell'assegno annuo (che diviene ad accesso universale e non selettivo) viene così modulato:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) 1.920 euro se il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE minorenni non superiore a 7.000 euro annui; b) 1.440 euro se il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE minorenni superiore alla soglia di 7.000 euro e non superiore a 40.000 euro; c) 960 euro se il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE minorenni superiore a 40.000 euro; d) in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, l'importo dell'assegno di cui alle lettere a), b) e c) è aumentato del 20%.
<p>Articolo 1, commi 343 e 344</p>	<p>Bonus asili nido</p> <p>A decorrere dal 2020, il c.d. <i>bonus asili nido</i> viene così rimodulato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1.500 euro per i nuclei familiari con ISEE minorenni superiore a 40.000 euro; - 2.500 euro per i nuclei familiari con un ISEE minorenni da 25.001 euro a 40.000 euro (raggiungendo l'importo di 2.500 euro).
<td data-bbox="276 1704 1388 1742"> </td>	
<p>Articolo 1, commi 355 e 356</p>	<p>Esenzione canone Rai</p> <p>A decorrere dal 2020, ai fini dell'esenzione del pagamento del canone Rai per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni, la soglia di reddito complessivo proprio e del coniuge, è fissata a 8.000 euro annui.</p> <p>A tal fine, viene anche precisato che la convivenza si riferisce ad altri soggetti titolari di un reddito proprio, fatta eccezione per collaboratori domestici, <i>colf</i> e badanti.</p>
<p>Articolo 1, commi 357 e 358</p>	<p>Card cultura</p> <p>Per l'anno 2020, la c.d. <i>card cultura</i> per i diciottenni, utilizzabile per l'acquisto di determinati prodotti culturali, viene rifinanziata nel limite di spesa di 160 milioni di euro.</p>
<p>Articolo 1,</p>	<p>Detrazione per spese veterinarie: innalzamento del limite</p>

comma 361	Per effetto della modifica apportata all'articolo 15, comma 1, lettera c- <i>bis</i>), Tuir, viene innalzato a 500 euro il limite massimo (limitatamente alla parte che eccede 129,11 euro), ai fini della detrazione dall'imposta lorda, pari al 19%, delle spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva.
Articolo 1, comma 393	<p>Bonus edicole</p> <p>Per il 2020, il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi 806 – 809, L. 145/2018, previsto per gli esercenti attività commerciali non esclusivamente dedicati alla vendita dei giornali, è riconosciuto anche nei casi in cui la predetta attività commerciale non rappresenti l'unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel Comune di riferimento. L'agevolazione, che spetta nel limite di 2.000 euro annui, è riconosciuta prioritariamente agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici.</p>
Articolo 1, comma 629	<p>Riduzione detraibilità di determinati oneri</p> <p>Viene integrato l'articolo 15, Tuir, con i commi 3-<i>bis</i>, 3-<i>ter</i> e 3-<i>quater</i> prevedendo, con decorrenza dal 2020:</p> <p>a. detrazione integrale con reddito complessivo inferiore a 120.000 euro;</p> <p>b. detrazione in misura pari al rapporto tra 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo dichiarato e 120.000 euro con reddito complessivo superiore a 120.000 euro.</p> <p>Ai fini del computo, il reddito complessivo è determinato al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-<i>bis</i>, Tuir.</p> <p>In deroga a quanto previsto dal nuovo comma 3-<i>bis</i>, la detrazione continua a spettare al 100% per interessi passivi e relativi oneri accessori, quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati in dipendenza di prestiti o mutui agrari o di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, di mutui contratti, a partire dal 1 gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale e per le spese sanitarie.</p>
Articolo 1, comma 677	<p>Deduzione buoni pasti mense aziendali</p> <p>Viene modificata la disciplina prevista per i buoni pasto intervenendo sull'articolo 51, Tuir. In particolare, intervenendo sul comma 2, lettera c) è previsto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - una distinzione di trattamento tra prestazioni sostitutive di somministrazioni di vitto e indennità sostitutive; - per le prestazioni sostitutive della somministrazione di vitto, il limite complessivo giornaliero dell'importo che non concorre alla formazione del reddito di lavoro è così definito: <ol style="list-style-type: none"> 1. prestazioni rese in formato diverso da quello elettronico: 4 euro; - prestazioni rese in forma elettronica: 8. <p>Resta invariato l'importo complessivo giornaliero pari a 5,29 euro per le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte a lavoratori addetti a strutture lavorative a carattere temporaneo o a unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione.</p>
Articolo 1,	Tracciabilità detrazioni

<p>commi 679 e 680</p>	<p>A decorrere dal 2020, la fruizione della detrazione del 19% ,prevista dall'articolo 15, Tuir e da altre disposizioni normative, spetta solo in caso di pagamento della spesa con strumenti tracciabili, intendendo come tali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - versamenti bancari o postali; - carte di debito, di credito e prepagate; - assegni bancari e circolari. <p>Resta valido il pagamento in contanti per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - medicinali e dispositivi medici e - prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Ssn.
<p>Articolo 1, comma 690</p>	<p>Estromissione beni immobili imprese individuali</p> <p>Viene riproposta l'estromissione agevolata, posta in essere dal 1° gennaio al 31 maggio 2020, con versamento di un'imposta sostitutiva dell'8%, dei beni immobili strumentali posseduti alla data del 31 ottobre 2019.</p> <p>A tal fine, la base imponibile è data dalla differenza tra il valore normale dei beni e il valore fiscalmente riconosciuto, assumendo il valore iscritto nel libro degli inventari oppure nel registro dei beni ammortizzabili, al netto delle quote di ammortamento fiscalmente dedotte e tenendo conto di eventuali rivalutazioni fiscalmente rilevanti.</p> <p>Gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2020.</p>
<p>Articolo 1, commi 693-694</p>	<p>Rivalutazione terreni e partecipazioni</p> <p>Viene riproposta la facoltà di rideterminare i valori delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni, agricoli ed edificabili, posseduti al 1° gennaio 2020, sulla base di una perizia giurata di stima, a condizione che il valore così rideterminato sia assoggettato a un'imposta sostitutiva da versare entro il 30 giugno 2020 (in caso di rateazione la prima rata).</p> <p>L'aliquota dell'imposta sostitutiva è unificata, prevedendola in misura pari all'11% sia per le partecipazioni in società non quotate, sia per i terreni.</p>
<p>Articolo 1, comma 695</p>	<p>Imposta sostitutiva cessione immobili nel quinquennio</p> <p>Sale al 26% l'imposta sostitutiva dell'Irpef applicabile sulle plusvalenze realizzate in caso di cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di 5 anni. L'imposta si applica all'atto della cessione e su richiesta della parte venditrice resa al notaio, in deroga alla disciplina di cui all'articolo 67, comma 1, lettera b), Tuir.</p>
<p>Articolo 1, commi 696-704</p>	<p>Rivalutazione beni di impresa</p> <p>Viene reintrodotta la possibilità per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - società di capitali; - cooperative; - trust; e - altri enti pubblici e privati che <ol style="list-style-type: none"> 1. esercitano attività commerciali; 2. sono residenti nel territorio dello Stato; 3. non adottano gli IAS nella redazione del bilancio <p>di rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni in società controllate e collegate costituenti immobilizzazioni, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018.</p> <p>Sono esclusi dalla rivalutazione gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta</p>

	<p>l'attività di impresa.</p> <p>Si applicabilità, in quanto compatibili, gli articoli 11, 13, 14 e 15, L. 342/2000 e i relativi decreti attuativi.</p> <p><u>Modalità di rivalutazione</u></p> <p>La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, per il quale il termine di approvazione scade successivamente al 1° gennaio 2020.</p> <p>La rivalutazione debba riguardare beni della stessa categoria omogenea e deve essere annotata nell'inventario e nella Nota integrativa.</p> <p><u>Le imposte sostitutive e il versamento</u></p> <p>Si applicano le seguenti imposte sostitutive:</p> <ul style="list-style-type: none"> - al saldo attivo della rivalutazione, affrancabile anche parzialmente, 10%; - al maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione, che si considera riconosciuto a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, 12% per i beni ammortizzabili e 10% per i beni non ammortizzabili. <p>Limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° dicembre 2021.</p> <p>È ammessa la rateazione che varia in ragione dell'importo complessivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per importi complessivi fino a 3 milioni di euro sono previste un massimo di 3 rate di pari importo. Il termine per il versamento delle rate è quello previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute, rispettivamente, per il periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita e per i periodi d'imposta successivi; - per importi complessivi superiori a 3 milioni di euro è previsto un massimo di 6 rate di pari importo. Il termine per il versamento della prima rata è quello previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita. Entro il medesimo termine, riferito ai periodi di imposta successivi, dovranno essere versate la terza e la quinta rata. La seconda rata, la quarta e la sesta rata dovranno invece essere versate entro il termine previsto per il pagamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi rispetto a quello in cui la rivalutazione è eseguita. <p>È ammessa la compensazione.</p> <p><u>Eventuale cessione dei beni rivalutati</u></p> <p>In caso di cessione dei beni rivalutati prima del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.</p>
<p>Articolo 1, commi 738-783</p>	<p>Unificazione Imu-Tasi</p> <p>A decorrere dal 2020, viene abolita la Iuc, con l'eccezione della Tari, e viene rimodulata l'Imu.</p> <p><u>Ambito di applicazione</u></p> <p>L'Imu si applica in tutti i comuni del territorio nazionale, ferma restando, per il Friuli Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e di Bolzano l'autonomia impositiva. In particolare,</p>

continua ad applicarsi:

- l'Imis per la Provincia di Trento e
- l'Imi per la Provincia di Bolzano.

Presupposto impositivo

Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, ad eccezione del possesso dell'abitazione principale o assimilata, che non costituisce presupposto, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Definizioni

Fabbricato – l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel Catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, purché accatastata unitariamente. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta, a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

Abitazione principale - l'immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. **Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni si applicano per un solo immobile.**

Pertinenza - quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in Catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Assimilazioni all'abitazione principale – si considerano tali, tra gli altri, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari e quelle destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica, nonché la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice.

Area fabbricabile - l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli IAP iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.

Terreno agricolo - terreno iscritto in Catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.

Viene confermato il versamento in 2 rate con scadenza 16 giugno e 16 dicembre. presentata ogni anno.

Deducibilità Imu

È deducibile dal reddito di impresa e di lavoro autonomo l'imposta relativa agli immobili strumentali.

La deducibilità è:

- integrale a decorrere dal 2022;
- al 60% per il 2020 e il 2021; e
- al 50% per il 2019.

SPECIALE manovre di fine anno - Conversione Decreto Fiscale

È stata pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24 dicembre 2019, la L. 157/2019, di conversione del D.L. 124/2019, il c.d. Decreto Fiscale, di cui si offre un quadro sinottico delle principali novità di interesse.

<p>Articolo 2</p>	<p>Cessazione partite Iva e divieto di compensazione</p> <p>A mezzo dell'inserimento di 3 nuovi commi nell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, è previsto che, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di cessazione della partita Iva, ai sensi dell'articolo 35, comma 15-bis, D.P.R. 633/1972, è fatto divieto di compensazione dei crediti, a prescindere dalla tipologia e dall'importo dei crediti, anche qualora questi ultimi non siano maturati con riferimento all'attività esercitata con la partita Iva oggetto del provvedimento. L'obbligo rimane in vigore fino a quando la partita Iva risulti cessata.</p> <p>Parimenti inibita è la compensazione (dei soli crediti Iva) per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di esclusione della partita Iva dalla banca dati Vies. Il divieto rimane fintantoché non siano rimosse le irregolarità che hanno generato l'emissione del provvedimento di esclusione.</p> <p>Infine, nel caso di compensazione in divieto di quanto sopra previsto, il modello F24 si considera scartato.</p>
<p>Articolo 3, commi 1 e 3</p>	<p>Contrasto alle indebite compensazioni</p> <p>Con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, la compensazione del credito Iva annuale o da modello TR nonché dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'Irap, per importi superiori a 5.000 euro annui, può avvenire a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.</p> <p>La risoluzione n. 110/E/2019 ha fornito i primi chiarimenti al riguardo.</p>
<p>Articolo 3, commi 2 e 3</p>	<p>Compensazione crediti da parte dei sostituti di imposta</p> <p>Con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, i sostituti di imposta potranno procedere alla compensazione dei crediti derivanti da eccedenze di versamento di ritenute e di rimborsi/bonus erogati ai dipendenti, esclusivamente in via telematica.</p> <p>La risoluzione n. 110/E/2019 ha fornito i primi chiarimenti al riguardo.</p>
<p>Articolo 3, comma 4</p>	<p>Controllo sulle compensazioni a rischio</p> <p>L'Agenzia delle entrate, l'Inps e l'Inail definiscono procedure di cooperazione finalizzate al contrasto delle indebite compensazioni, prevedendo la possibilità di invio di segnalazioni relative a compensazioni che presentano profili di rischio.</p>

	Con provvedimenti adottati d'intesa dal direttore dell'Agenzia delle entrate e dai presidenti di Inps e Inail saranno individuate le procedure.
Articolo 3, commi 5 e 6	<p>Sanzioni per indebite compensazioni</p> <p>A partire dalle deleghe di pagamento presentate a partire dal mese di marzo 2020, in caso di utilizzo in compensazione di crediti, in tutto o anche in parte, non utilizzabili, l'Agenzia delle entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento e applica la sanzione <i>ex</i> articolo 15, comma 2-<i>ter</i>, D.Lgs. 471/1997. Il contribuente ha 30 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per fornire i chiarimenti necessari. L'iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione non si ha quando il contribuente, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione, provvedere al pagamento. L'agente della riscossione notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della delega di pagamento.</p> <p>Inoltre, nel caso di mancata esecuzione delle deleghe di pagamento si applica la sanzione pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5% dell'importi per importi entro i 5.000 euro e - 250 euro per importi superiori ai 5.000 euro <p>per ciascuna delega non eseguita.</p> <p>È, inoltre, prevista la non applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 12, D.Lgs. 472/1997, in tema di cumulo giuridico.</p>
Articolo 4, commi 3 e 4	<p>Estensione del regime del <i>reverse charge</i> Iva</p> <p>Viene esteso il regime del <i>reverse charge</i> Iva alle prestazioni di servizi diversi da quelle di cui alle lettere da a) ad a-<i>quater</i>), dell'articolo 17, comma 6, D.P.R. 633/1972, effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o a esso riconducibili in qualunque forma.</p> <p>Tale previsione non si estende alle operazioni effettuate nei confronti di P.A. e altri enti e società di cui all'articolo 17-<i>ter</i>, e alle agenzie per il lavoro.</p> <p>L'efficacia della disposizione è subordinata all'autorizzazione da parte della UE.</p>
Articolo 10-bis	<p>Estensione del ravvedimento operoso</p> <p>Per effetto dell'abrogazione del comma 1-<i>bis</i> nell'articolo 13, D.Lgs. 472/1997, viene esteso l'istituto del ravvedimento operoso "lungo" (quindi anche dopo il termine di presentazione della dichiarazione, ovvero di un anno dalla scadenza di versamento) anche ai tributi regionali e locali, con conseguente applicazione delle riduzioni delle sanzioni anche a detti tributi. Rimane invece vigente il divieto di ravvedimento per tali tributi a decorrere dalla conoscenza di avvio di pratiche di controllo o notifica di atti di accertamento.</p>
Articolo 15, comma 1	<p>FE e Sts</p> <p>Viene esteso al 2020 il divieto di emissione di FE per i soggetti tenuti all'invio dei dati al sistema tessera sanitaria. Al riguardo, si ricorda che il predetto divieto era stato esteso a tutti i soggetti che effettuano prestazioni sanitarie verso persone, a prescindere dall'esistenza dell'obbligo di invio dei dati al sistema tessera sanitaria.</p>

	<p>Si ricorda, inoltre, che con D.M. 22 novembre 2019 è stata ampliata la platea dei soggetti interessati all'obbligo di invio dei dati già a decorrere dal 2019 e che, con provvedimento n. 1432437 del 23 dicembre 2019 l'Agenzia ha provveduto a recepire le suddette modifiche.</p>
Articolo 15, comma 2	<p>Obbligo di invio telematico dei dati al Sts Viene previsto l'obbligo, a decorrere dal 1° luglio 2020, per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sts e che utilizzano registratori telematici, di provvedere all'invio telematico dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri direttamente al Sts.</p>
Articolo 16	<p>Arrivano le precompilate Iva e l'esterometro diviene trimestrale In via sperimentale, a decorrere dalle operazioni Iva effettuate dal 1° luglio 2020, saranno messe a disposizione le bozze dei registri Iva e delle liquidazioni periodiche. Inoltre, a partire dalle operazioni Iva 2021, sarà disponibile anche la bozza della dichiarazione annuale Iva. Per effetto dell'introduzione del nuovo comma 1-bis, vengono modificati i termini di trasmissione dei dati delle fatture transfrontaliere portandoli da mensili a trimestrali. In particolare, la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata trimestralmente entro la fine del secondo mese successivo al trimestre di riferimento. Non è chiaro se tale maggiore periodicità possa interessare già l'ultimo trimestre del 2019, ovvero decolli dal prossimo 2020.</p>
Articolo 17	<p>Imposta di bollo sulle FE Viene previsto che, in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta di bollo virtuale sulle FE, l'Agenzia delle entrate comunica telematicamente al contribuente l'ammontare dell'imposta, della sanzione amministrativa ridotta a 1/3 e degli interessi dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione. Il contribuente ha 30 giorni di tempo per adempiere al versamento, decorsi i quali l'Agenzia delle entrate procede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo. Per semplificare e ridurre gli adempimenti è previsto che, in caso di importi non superiori a 1.000 euro annui, il versamento può essere effettuato con 2 versamenti a cadenza semestrale, da effettuarsi entro il 16 giugno e 16 dicembre di ogni anno.</p>
Articolo 18	<p>Limiti all'utilizzo del contante Viene ridotto il limite all'utilizzo del contante nelle seguenti misure: - dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021: 2.000 euro; - a decorrere dal 1° gennaio 2022: 1.000 euro. Vengono, inoltre, in coerenza adeguati i minimi edittali delle sanzioni.</p>
Articoli 19 e 20	<p>Lotteria nazionale degli scontrini Viene posticipata al 1° luglio 2020 l'entrata in vigore della c.d. Lotteria degli scontrini. Ai fini della partecipazione non sarà più necessario comunicare all'esercente il proprio codice fiscale ma verrà utilizzato il codice lotteria rilasciato dal portale Lotteria accessibile dal sito <i>internet</i> dell'Agenzia delle entrate; l'esercente provvederà alla trasmissione dei dati.</p>

	<p>Viene prevista l'esenzione integrale da imposizione, per i premi relativi alla lotteria sugli scontrini.</p> <p>Al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti elettronici di pagamento, vengo previsti ulteriori premi speciali per un ammontare annuo complessivo non superiore a 45 milioni di euro, oltre che premi per gli esercenti che certifichino le operazioni mediante fattura elettronica.</p> <p>Se, al momento dell'acquisto, l'esercente si rifiuta di rilevare il codice lotteria, il consumatore può segnalarlo nella sezione dedicata del portale Lotteria del sito <i>internet</i> dell'Agenzia delle entrate; il dato sarà utilizzato ai fini della attribuzione del grado di rischio fiscale del soggetto.</p>
Articolo 22	<p>Credito di imposta su commissioni pagamenti elettronici</p> <p>Viene introdotto un credito di imposta riconosciuto agli esercenti attività di impresa, arte o professioni, in misura pari al 30% delle commissioni loro addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate, nonché altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.</p> <p>Il credito spetta per le commissioni su operazioni rese dal 1° luglio 2020, a condizione che i ricavi e compensi relativi all'anno d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro.</p> <p>Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa e non concorre alla formazione del reddito.</p> <p>Gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento di cui al comma 1 trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate le informazioni necessarie a controllare la spettanza del credito d'imposta. Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 60 giorni a decorrere dal 27 ottobre 2019, sono definiti termini, modalità e contenuto delle comunicazioni.</p> <p>L'agevolazione è soggetta alle regole sul <i>de minimis</i>.</p> <p>Viene, da ultimo, previsto che gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti tali sistemi di pagamento, provvedono a inviare agli stessi il riepilogo delle commissioni versate mese per mese.</p>
Articolo 37, comma 1	<p>Riapertura rottamazione</p> <p>Vengono riaperti i termini per poter fruire della c.d. rottamazione delle cartelle, posticipando l'originaria scadenza di versamento del 31 luglio 2019 al 30 novembre 2019.</p>
Articolo 37, comma 1-bis	<p>Estensione utilizzo compensazione sui carichi</p> <p>La possibilità di procedere alla compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti commerciali e professionali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti della P.A. e certificati secondo le modalità previste dalla normativa vigente, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 ottobre 2019, viene estesa al 2019 e al 2020.</p>
Articolo 39, comma 1, lettere a) - p)	<p>Modifiche reati penali tributari</p> <p><u>Dichiarazione fraudolenta con utilizzo di fatture per operazioni inesistenti</u></p> <p>A mezzo delle modifiche apportate all'articolo 2, D.Lgs. 74/2000 è elevata la sanzione</p>

	<p>per evasione avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, che passa da 4 a 8 anni; inoltre, con l'introduzione del nuovo comma <i>2-bis</i>, se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a 100.000 euro, si applica la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni.</p> <p><u><i>Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici</i></u> Viene elevata, a mezzo delle modifiche apportate all'articolo 3, D.Lgs. 74/2000, la pena per l'evasione a mezzo di operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti che passa da un minimo di 3 a un massimo di 8 anni. Invariate le soglie per la configurazione del reato.</p> <p><u><i>Dichiarazione infedele</i></u> Viene modificata la pena per la dichiarazione infedele prevista dall'<u>articolo 4</u>, D.Lgs. 74/2000, che passa a un minimo di 2 e un massimo di 4 anni e 6 mesi. Viene inoltre ridotto l'importo dell'imposta evasa che scende a 100.000 euro nonché quello degli elementi attivi sottratti a imposizione che scende a 2 milioni di euro. Infine, non danno luogo a punibilità le valutazioni che, complessivamente considerate (e non più singolarmente considerate), differiscono in misura inferiore al 10% da quelle corrette.</p> <p><u><i>Omessa dichiarazione</i></u> Nel caso di omessa dichiarazione (anche dei sostituti di imposta) di cui all'<u>articolo 5</u>, D.Lgs. 74/2000, viene elevata la reclusione da un minimo di 2 a un massimo di 5 anni, fermo restando l'importo di 50.000 dell'imposta evasa.</p> <p><u><i>Emissione fatture per operazioni inesistenti</i></u> La reclusione prevista dall'articolo 8, D.Lgs. 74/2000 sale da un minimo di 4 a un massimo di 8 anni. Viene introdotta l'ulteriore previsione per cui si applica la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni nel caso di importi inferiori a 100.000 euro.</p> <p><u><i>Occultamento o distruzione di documenti contabili</i></u> L'occultamento o la distruzione in tutto o in parte delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, viene, ai sensi dell'articolo 10, D.Lgs. 74/2000, punito con la reclusione da 3 a 7 anni. Tutte le modifiche entreranno in vigore dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione</p>
<p>Articolo 39, comma 1, lettera q) e comma 1-<i>bis</i></p>	<p>Casi particolari di confisca Il nuovo articolo 12-<i>ter</i>, D.Lgs. 74/2000, prevede l'applicazione della confisca obbligatoria (articolo 240-<i>bis</i>, c.p.) quando il contribuente è condannato o patteggia per uno dei seguenti reati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nel caso di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, l'ammontare degli elementi passivi fittizi è superiore a 200.000 euro; - nel caso di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, l'imposta evasa è superiore a 100.000 euro; - nel caso di emissione di fatture per operazioni non esistenti, l'importo non rispondente

	<p>al vero è superiore a 200.000 euro;</p> <ul style="list-style-type: none"> - nel caso di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, l'ammontare delle imposte, sanzioni e interessi è superiore a 100.000 euro; - nel caso di falsità in transazione fiscale, l'ammontare degli elementi attivi inferiori a quelli effettivi o degli elementi passivi fittizi è superiore a 200.000 euro. <p>La disposizione si applica esclusivamente alle condotte poste in essere successivamente alla data del 25 dicembre 2019.</p>
<p>Articolo 39, comma 1, lettera q-bis</p>	<p>Casi di non punibilità</p> <p>Anche i reati di dichiarazione fraudolenta mediante fatture false e altri artifici (come già avveniva per quelli di dichiarazione infedele e omessa dichiarazione) non sono punibili se i debiti tributari, comprensivi di sanzioni e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, sempreché il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.</p>
<p>Articolo 39, comma 2</p>	<p>Reati societari e sanzioni pecuniarie per l'ente</p> <p>Viene introdotto il nuovo articolo 25-<i>quaterdecies</i>, D.Lgs. 231/2001, con cui è previsto che, in ipotesi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 500 quote; • delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, nel limite di 100.000 euro, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 400 quote; • delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 500 quote; • delitto di emissione di fatture false, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 500 quote; • delitto di emissione di fatture false, per importi fino a 100.000, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 400 quote; • delitto di occultamento o distruzione di scritture contabili, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 400 quote; • delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 400 quote. <p>Se, in seguito alla commissione dei delitti sopra elencati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.</p> <p>Si rammenta che l'importo di una quota va da un minimo di 258 euro a un massimo di 1.549 euro e non è ammesso il pagamento in misura ridotta.</p>
<p>Articolo 58- <i>quinquies</i></p>	<p>Tari per gli studi professionali</p> <p>Intervenendo sull'allegato 1 al regolamento di cui al D.P.R. 158/1999 viene modificata la disciplina del metodo normalizzato per la determinazione della Tari) al fine di equiparare (in termini di coefficienti da utilizzare per il calcolo della tassa) gli studi</p>

professionali alle banche e agli istituti di credito.

SPECIALE manovre di fine anno – Decreto Milleproroghe

È stata pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2019, il D.L. 162/2019, il c.d. Decreto Milleproroghe, di cui si offre un quadro sinottico delle principali novità di interesse.

Articolo 10, comma 1	Proroga <i>bonus verde</i> Viene prorogato anche per l'anno 2020 il c.d. <i>bonus verde</i> , introdotto con l'articolo 1, comma 12, L. 205/2017 (la Legge di Bilancio per il 2018).
-------------------------	--

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti